



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**( COPIA )**

N.6 del Reg. Data 22-01-2018	Oggetto: ORDINANZA N. 4/2017 DEL TAR MARCHE. RICHIESTA SPAZI NELL'AMBITO DEL PATTO NAZIONALE VERTICALE PER ACQUISIZIONE AREE CON I CRITERI DELL'ART.42 BIS DEL D.P.R. N.327/2001.
---------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 13:10, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	A
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** quanto segue:

- che il Sig. Rosati Luigi in proprio e quale erede universale del Sig. Angelo Maria Luigi Rosati presentava atto di riproposizione del giudizio (protocollo comunale n. 3907 del 06.05.2011) ai sensi del quarto comma dell'art. 11 c.p.a. avanti alla T.A.R. di Ancona, avverso il Comune di Maltignano conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2546 del 2011 ed in relazione all'esecuzione di accordo procedimentale della transazione di tipo urbanistico intervenuto tra le parti nel 1989;

- che nella predetta sentenza della Suprema Corte si rigettava il ricorso del sopra citato Sig. Rosati alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 643/2008;

- che con sentenza del TAR di Ancona n. 798/2015, depositata in segreteria del Tribunale in data 06.11.2015 e trasmessa a questo Ente con acquisizione al protocollo comunale n. 7895 del 10.11.2015, si accoglievano i motivi aggiunti del ricorrente stabilendo:

*"Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto nei sensi e limiti sopradetti, limitatamente alla domanda formulata nei motivi aggiunti, con la declaratoria dell'obbligo per il Comune di Maltignano di provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della predetta sentenza a determinarsi nel senso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, ove ne ritenga sussistenti i presupposti di legge (considerato che trattasi di scelta latamente discrezionale) o in alternativa, qualora li ritenga non sussistenti, nel senso della restituzione, entro l'ulteriore termine di 90 giorni, dei beni in argomento ai legittimi proprietari". omissis....*

- che in altra parte della sopra citata sentenza si stabiliva:

*"Peraltro, caso in esame, considerata l'assenza di un'occupazione illegittima dei terreni, la liquidazione deve essere limitata al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, più eventuali accessori di legge. Il valore dovrà essere calcolato secondo quanto previsto dal citato art. 42 bis, alla data di adozione del provvedimento di acquisizione. Dovrà quindi essere valutato dal Comune il valore venale del terreno a tale data, non essendo più attuale la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Ascoli Piceno e deposita il 31.12.2000. In ogni caso, il Comune dovrà tener conto dei dati contenuti nella consulenza citata, costituenti argomenti di prova ai sensi dell'articolo 11 c.6 c.p.a., e potrà discostarsene solo motivando in maniera specifica".*

**RILEVATO** che nella succitata sentenza si rimarca che è incontestata la realizzazione di opere e la destinazione ad uso pubblico di parte dei terreni e che la fattispecie in questione è da considerarsi come un'espropriazione in assenza di titolo e che manca un titolo per il trasferimento della proprietà dei terreni interessati dall' accordo di natura transattiva del 1989;

**PRESO ATTO:**

- della perizia estimativa redatta dal sopra citato tecnico esterno incaricato con determinazione n.467/2015, Ing. Andrea Spada, acquisita al protocollo comunale al n. 9117/2015;

- delle deliberazioni di G.C. n.9 del 26/11/2015 e C.C. n.40 del 0/12/2015 aventi come oggetto i provvedimenti per l'acquisizione ai sensi dell'art.42 bis del DPR n.327/2001 dell'area di sedime, pertinenze ed accessori relativi alla Scuola Media "E.Monti", utilizzata per scopi di interesse pubblico;

- del decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile Prot. 1041 del 08/02/2016, ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001, di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico, di proprietà dei Sigg.ri Rosati Luigi e Rosati Maria Angela;

**RICHIAMATA** la sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato del 25.10.2016 n. 4457, la quale in parziale riforma della predetta sentenza del TAR Marche n. 798/2015, ha fissato i criteri in base ai quali determinare il valore della somma da corrispondere in caso di acquisizione ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 delle aree di proprietà del ricorrente;

**PRESO ATTO** del mutamento dei parametri sancito dal Consiglio di Stato, il quale impone il completo riesame dei provvedimenti impugnati, anche *“riguardo la possibile rivalutazione da parte del Comune di Maltignano, delle ragioni di interesse pubblico che giustificano l’acquisizione”*;

**VISTA** la ordinanza del TAR Marche n. 4/2017, con cui si accoglie l’istanza cautelare avanzata da Rosati Luigi stabilendo la discussione di merito del ricorso in pubblica udienza del 20.12.2017;

**DATO ATTO** dunque della necessità di procedere con un riesame dei provvedimenti impugnati dal ricorrente alla luce delle risultanze e dei parametri di valutazione definiti con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016;

**VERIFICATO** da parte del Responsabile del Settore tecnico comunale che presso questo Ente non è presente alcuna professionalità specializzata ed altamente competente alla definizione delle dimensioni e del valore da assegnare alle aree in questione, a fondamento del riesame del provvedimento di acquisizione;

**DATO ATTO** che dovendo procedere ad un riesame dei provvedimenti impugnati dal ricorrente alla luce delle risultanze e dei parametri di valutazione definiti con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016 si è reso opportuno affidare con determinazione n. 272/2017 nuovo incarico all’Ing. Andrea Spada ;

**ACQUISITA** al protocollo n. 10859 del 18.12.2017 la nuova perizia formulata dall’Ing. Andrea Spada, dello studio Spada, Monteverde, Crucianelli Associati, con sede in Macerata, Via Rossi 2/d, C.F. SPDNDR55L21E783I, già supporto al RUP nel procedimento in oggetto, secondo la quale deve essere versato ai proprietari per l’acquisizione delle aree de quo, l’importo complessivo di euro 292.000,00;

**CONSIDERATO:**

- che, detratte euro 78.000,00 già depositate con il decreto di acquisizione nelle premesse richiamato, occorre ancora versare ai signori Rosati la somma di euro 214.000,00;
- che il Comune di Maltignano benché abbia accantonato avanzo di amministrazione sufficiente, non ha a disposizione spazi finanziari necessari al pagamento del debito;

**ATTESO** che tale operazione di investimento, in corso di definizione all’ interno di procedimento amministrativo ex art. 42 bis del D.lgs. n. 327/2001, non consentirebbe comunque il rispetto del proprio saldo di finanza pubblica di cui al comma 1 dell’art.9 della legge 243 del 2012;

**RAVVISATA** la necessità ed urgenza di chiedere spazi Finanziari nell’ambito del patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti da finanziarsi con avanzo di amministrazione, diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell’art. 1 della legge n.232/2016;

**DATO ATTO** che il termine per la presentazione della relativa istanza sulla piattaforma al Ministero dell'Economia e delle Finanze scade il 22/01/2018;

**ACQUISITI** agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

l' art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese

**DELIBERA**

per i motivi esposti in narrativa che, espressamente richiamati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI **PRENDERE ATTO** della necessità di richiedere spazi finanziari, indispensabili per il finanziamento dell' operazione di investimento avviata con decreto dirigenziale registrato al protocollo comunale n. 041 del 08/02/2016, ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001, concernente l' acquisizione di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico (area su cui insiste la Scuola Media "E.Monti"), di proprietà dei Sigg.ri Rosati Luigi e Rosati Maria Angela, oggetto di riesame alla luce delle risultanze e dei parametri di valutazione definiti con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4457/2016;

DI **FORNIRE**, conseguentemente, all'ufficio finanziario le direttive affinché vengano richiesti, entro il termine di scadenza, nell'ambito della piattaforma al Ministero dell'Economia e delle Finanze, spazi finanziari per investimenti di cui ai commi da 490 a 494 dell'art. 1 della legge n.232/2016, al fine di consentire all'Ente di far fronte alla ulteriore possibile spesa di euro 214.000,00, come da perizia dell' esperto esterno incaricato (acquisita al protocollo n. 10859 del 18.12.2017) da finanziarsi con avanzo di amministrazione.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CAROPRESO LUIGI

**IL SINDACO**

F.to FALCIONI ARMANDO

---

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 22-03-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 246 Reg. Pubblicazioni].



Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 2597 del 22-03-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-01-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. CAROPRESO LUIGI

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22-03-2018 al 06-04-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 07-04-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 22-03-2018</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b> Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---